**Definizione di bullismo**

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetuto nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi.

Le caratteristiche che definiscono un atto di bullismo e che ci consentono di riconoscerlo

● **Intenzionalità:** le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi

● **Ripetizione:** i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo

● **Asimmetria di potere:** la vittima si trova su un piano di vulnerabilità

**Le tipologie degli atti di bullismo**

● Fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima

● Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli

● Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali, pur richiedendo essi un fermo ammonimento. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato).

**I ruoli**

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro riveste uno specifico ruolo:

● bullo: vuole dominare, avere un ruolo di prestigio ma attraverso una modalità distorta, patologica. Ecco perché le prepotenze avvengono sempre in presenza di altri ragazzi;

● vittima: non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o non è capace di difendersi da sola;

● sostenitori del bullo: non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva;

● spettatori passivi: non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire;

● difensori della vittima: capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

**Definizione di cyberbullismo**

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

**Le caratteristiche**

● Intenzionalità: le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi

● Ripetizione: i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo

● Squilibrio di potere: la vittima si trova su un piano di vulnerabilità

● Anonimato: chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo (deresponsabilizzazione)

● Rapida diffusione: il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale)

● Permanenza nel tempo: il materiale può rimanere disponibile online per molto tempo

● Pubblico più vasto: un commento, un’immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone

● Senza tempo e senza spazio: l'aggressione raggiunge la vittima in qualsiasi tempo e anche in un contesto solitamente protetto (a casa, di giorno/di notte).

**Le tipologie**

● scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)

● visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network

● esclusione: dalla comunicazione online, dai gruppi

● impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network,ecc.

**Le azioni del Cyberbullismo** sono espresse con i seguenti termini:

**Flaming**

Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l’obiettivo di scatenare conflitti virtuali (per es.in una chat o in un forum)

**Exclusion**

Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.

**Denigration**

La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”. Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

**Impersonation**

Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un’altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l’interlocutore.

**Harassment**

Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l’invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.

**Cyberstalking**

È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l’altro, attraverso l’utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest’ultimo approfitta dell’anonimato offerto dal web.

**Happy slapping**

Letteralmente “schiaffo allegro”, è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.

**Sexting**

Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

**Trickery**

Detto anche outing estorto (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.

**I ruoli**

I protagonisti sono gli stessi del bullismo (bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori passivi, sostenitori della vittima), ma nel caso del cyberbullismo i sostenitori del bullo, persone coinvolte, possono essere molti e, attraverso la “condivisione” o i “like”, possono innescare un'escalation negativa. Al contrario, i difensori della vittima possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiederne la rimozione e sostenere la vittima

**Conseguenze**

Conseguenze a breve e a lungo termine del **bullismo** **sulla vittima**

● difficoltà scolastiche e relazionale non presenti in precedenza

● problemi internalizzati come ansia, depressione, sintomi psicosomatici (cefalee, mal di pancia, ecc.),

ritiro sociale, tendenza eccessiva all'ipercontrollo dei propri stati emotivi e cognitivi

● comportamenti autolesionistici

● pensieri suicidi

● suicidio

Conseguenze a breve e a lungo termine del **cybebullismo** **sulla vittima**

● allontanamento dalla relazione coi pari

● diminuzione del rendimento scolastico

● disturbi d'ansia e depressivi

● bassa autostima e senso di colpa

● pensieri suicidi

● suicidio

Le statistiche dimostrano costantemente che gli effetti del cyberbullismo sulla vittima rispetto a quelli del bullismo sono più gravi.

Conseguenze a breve e a lungo termine **sul bullo**

● esternalizzazione di condotte non adattive come aggressività, oppositività, antisocialità; • violazione delle norme sociali

● discontrollo emotivo

● disturbi psicotici

● problemi in età adulta: rischio di fallimento in campo lavorativo

● rischio di fallimento in campo affettivo

● depressione

Conseguenze a breve e a lungo termine **sul cyberbullo**

● scarsa empatia

● comportamenti aggressivi e criminali

● abuso di alcool e droghe

● dipendenza dalla tecnologia

Conseguenze a breve e a lungo termine **sugli spettatori (attivi o passivi)**

● percezione di un contesto insicuro, non protetto

● ansia sociale

● psicosi

● allontanamento sociale

● rafforzamento di una logica di indifferenza e di scarsa empatia

● tendenza a negare o a sminuire il problema

● indifferenza nei confronti delle vittime

● tendenza a delocalizzare la responsabilità

● anaffettività

**Normativa di riferimento**

**CODICE PENALE**

Le condotte dei bulli e dei cyberbulli possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

➢ Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall’articolo 494 c.p.);

➢ Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., se fra coetanei)

➢ Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);

➢ Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.)

➢ Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);

➢ Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall’art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);

➢ Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);

➢ Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c.p.);

➢ Il reato di pornografia minorile (sanzionato dall'articolo 600-ter-comma III c.p.)

➢ Il reato di detenzione e o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);

➢ Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.)

**CODICE CIVILE**

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenne, secondo l’articolo 2048, risponde:

➢ Il genitore: *culpa in educando* e *culpa in vigilando*;

➢ La scuola: *culpa in vigilando*

L’affidamento alla vigilanza di terzi solleva temporaneamente i genitori dalla *culpa in vigilando,* ma non dalla *culpa in educando*.

**Istruzioni per la segnalazione di casi di bullismo o cyberbullismo**

La segnalazione di presunto caso di bullismo o cyberbullismo può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA) attraverso la compilazione di un modulo (Allegato A), accessibile mediante apposito QR code, che verrà affisso in diversi ambienti per meglio garantire la privacy del segnalatore. Il codice sarà caricato anche sulla bacheca del registro elettronico di Istituto per dare la possibilità di invio anche da remoto. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per essere preso in considerazione e, una volta compilato, arriverà, all’interno di un drive protetto di Google, all'attenzione del team anti bullismo e del Dirigente Scolastico che procederanno con l’attivazione delle azioni previste dal presente protocollo.

**Responsabilità e obblighi**

**Secondo l’art. 85 C.P. “è imputabile chi ha la capacità di intendere e volere”.**

L’imputabilità del minore risulta subordinata ad un criterio cronologico: fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria.

L’**art. 97** stabilisce, infatti, che “non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni”. Fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere. La responsabilità penale è personale ma non è escluso che i GENITORI di un minorenne autore di un reato rispondano a loro volta penalmente per il reato punibile o meno commesso dal figlio. La mancata attuazione di azioni correttive del comportamento dei figli e più in generale il non aver impartito al figlio un’educazione consona (CULPA IN EDUCANDO) e il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (CULPA IN VIGILANDO) sta alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere (art. 2048 CC). Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

L'**Art. 28** della Costituzione Italiana recita che “i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’**Art. 2048** del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (CULPA IN VIGILANDO).

I minori possono essere sia vittime sia autori di reato. In entrambi i casi il DS in quanto Pubblico Ufficiale ha l’obbligo di denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria pena la configurabilità di omessa denuncia di reato art. 361 c.p. Il personale docente e in generale il personale scolastico assolve allo stesso obbligo riferendo al DS il comportamento dell’alunno di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

**SANZIONI DISCIPLINARI**

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dalle tabelle di seguito riportate. Per gli episodi di mancato rispetto delle regole nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo, il Liceo prevede specifiche sanzioni disciplinari. Le sanzioni previste si ispirano al PRINCIPIO DI GRADUALITÀ della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (art.4, comma 5, DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (art.4, comma 2).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

• attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici/performativi che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;

• sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;

• sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;

• sospensione con/senza obbligo di frequenza

• valutazione della condotta inferiore o pari a 6 (sei).

**Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente minore**

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017). L’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l’istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

**Indicatori del fenomeno**

Sensibilizzare e informare non basta. Gli adulti, i docenti e i genitori, dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell’ambito scolastico. Un’indicazione dei sintomi più frequenti derivanti da sofferenza dovuta al bullismo e al cyberbullismo è riportata dal seguente elenco (pur non essendo esaustivo):

● Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato

● Sentimenti di tristezza e solitudine

● Repentini sbalzi di umore

● Improvvisi crisi di pianto/singhiozzi ecc.

● Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero

● Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali

● Disturbi dell’umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo)

● Paure, fobie, incubi

● Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, avverte frequenti malanni psicosomatici, ...)

● Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione, autocommiserazione

● Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata

● Depressione, attacchi d’ansia, attacchi di panico

● Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio

● Controllo continuo e compulsivo-ossessivo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell’uso di internet)

● Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online

● Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spaziotemporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico)

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

● aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;

● atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé;

● azioni e attività di disturbo continue;

●condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;

● distacco affettivo;

● comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);

● presenza di troppo denaro di incerta provenienza;

● cambiamenti radicali di look

**Novità delle “Linee di orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”**

Le Linee di Orientamento 2021- in continuità con il documento del 2017 e del richiamo degli interventi prefigurati nella citata L.71/2017 – nel rispetto del principio di autonomia organizzativo-didattica delle istituzioni scolastiche possono essere un agevole strumento di lavoro per tutti gli operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti, a vario titolo, si trovano a dover affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo.

Si indicano di seguito, in estrema sintesi, i principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017:

♦ Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Tra gli strumenti utili e le buone pratiche : formazione del personale scolastico, nomina e formazione di almeno un referente per le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché ex studenti in attività di peer education, previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato ad un uso critico e consapevole dei social network e dei media, come declinato dal “Piano Nazionale Scuola Digitale”, promozione di un’educazione alla cittadinanza digitale (L. 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”).

♦ Focus sul progetto “Safer Internet Centre-Generazioni Connesse”

Il progetto promuove un uso sicuro e positivo del web e mira a incentivare strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendo un uso consapevole degli strumenti digitali con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui attività di formazione mirate alla realizzazione di un’e-Policy d’Istituto e attività di informazione e sensibilizzazione realizzate con partner istituzionali per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.

♦ Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti

(Piattaforma ELISA - E-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo).

La formazione sulla piattaforma Elisa può essere estesa a tutti i docenti. Al lavoro di prevenzione e intervento sono necessariamente associate anche attività di rilevazione e monitoraggio, per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati.

♦ Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, suddivise, a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”.

Tra le azioni “prioritarie” rientrano: la valutazione degli studenti a rischio e l’osservazione del disagio, la formazione del personale docente sulla piattaforma ELISA, attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA sui temi del Regolamento e delle procedure adottate dal Referente per il bullismo e il cyberbullismo.

Tra le azioni “consigliate” rientrano: attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola, promozione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito dal personale specializzato (anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali), costituzione di gruppi di lavoro, sviluppo parallelo dell’ ”educazione civica” e dell’”educazione digitale”.

♦ Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi. La prevenzione deve articolarsi su tre livelli:

1. Prevenzione primaria o universale: mira a promuovere un clima positivo improntato sul rispetto e sul senso di comunità mediante attività curricolari incentrate sul tema;

2. Prevenzione secondaria o selettiva: mira ad intervenire, in maniera strutturata, su gruppi a rischio per risolvere situazioni di disagio;

3. Prevenzione terziaria o indicata: mira a mettere in atto interventi rivolti a fasce della popolazione in cui il problema è già presente in stato avanzato. In questi casi le azioni specifiche devono essere rivolte a singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo.

♦ Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;

Si può prevedere la costituzione di un Team antibullismo costituito da: DS, referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, animatore digitale e da altre professionalità presenti all’interno della scuola, come psicologi, pedagogisti e operatori socio-sanitari. Altrettanto importante può essere un Team per l’Emergenza, integrato da figure specializzate del territorio, altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.

♦ Suggerimenti di protocolli di intervento per un primo esame dei casi di emergenza;

♦ Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;

♦ Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro;

♦ Condivisione di un modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti.